

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1100 del 06/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale DUE G di Garavini Giorgio con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Mariani n. 682. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Dovadola, Via Mattei n. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1137 del 06/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale DUE G di Garavini Giorgio con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Mariani n. 682. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento suini sito nel Comune di Dovadola, Via Mattei n. 19**

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*";
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana in data 09/09/2022, acquisita al Prot. Unione 19381 e da Arpae al PG/2022/148437, dall'Impresa Individuale **DUE G di Garavini Giorgio** nella persona di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Mariani n. 682, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento suini sito nel Comune di Dovadola, Via Mattei n. 19, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;

- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Unione 19682 del 14/09/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/150239, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 21080 del 30/09/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/160389, formulata dal SUAP dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che in data 22/11/2022, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 25420 e da Arpae al PG/2022/192016;

**Viste** le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta in data 09/12/2022 e in data 21/12/2022, acquisite rispettivamente ai PG/2022/202170 e PG/2022/209164;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 01/03/2023, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento: Rapporto Istruttorio acquisito in data 05/01/2023;

**Dato atto** che il Comune di Dovadola non ha fatto pervenire a tutt'oggi la propria determinazione né in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 né in materia di inquinamento acustico L.447/95 nei tempi previsti dalla Conferenza e la mancata comunicazione equivale ad un assenso implicito senza condizioni;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale DUE G di Garavini Giorgio, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'impresa Individuale **DUE G di Garavini Giorgio** (P.IVA 03976900401), con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Mariani n. 682, **per l'allevamento suini sito nel Comune di Dovadola, Via Mattei n. 19.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Dovadola per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di suini in accrescimento e di suini in accrescimento-ingrasso per un numero massimo di capi allevabili pari a 1904.

Come previsto per gli stabilimenti alla prima autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi (nuovo stabilimento), il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Romagna Forlivese Unione Montana, con nota prot. n. 19682 del 14/09/2022 acquisita al protocollo PG/2022/150239, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Dovadola;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/150218 del 14/09/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2022/150225 del 14/09/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Dovadola di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per gli stabilimenti in occasione della prima autorizzazione ai sensi art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2022/211955 del 27/12/2022, il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

*"...omissis..."*

**Sintesi del contenuto tecnico e valutazione**

*L'unità produttiva di Via Mattei, 19 nel comune di Dovadola (FC) è costituita da n. 3 stabili denominati capannone n.1, n.2 (a due piani) e n.3 nei quali si svolge allevamento di suini in accrescimento e suini in accrescimento - ingrasso.*

*In base ai dati forniti dalla ditta la superficie utile allevabile al netto dei trogoli e delle mangiatoie è pari a 1500 mq. La tipologia di allevamento adottata dall'azienda non determina periodi di tutto pieno e tutto vuoto, ma gli ingressi degli animali avvengono in maniera scaglionata nel tempo con conseguente trasferimento e vendita degli stessi, al raggiungimento del peso di maturazione che oscilla dagli 85 kg ai 160 kg. Pertanto non è possibile definire una situazione di allevamento standard che si presenta in maniera costante come numero di capi con un determinato peso, ma come dichiarato dall'allevatore si possono presentare situazioni in cui sono presenti più magroncelli rispetto ai grassi o viceversa. Pertanto in base alla superficie utile di allevamento pari 1500 mq e applicando il D.Lgs 7 luglio 2011 n° 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la produzione dei suini" e sull'assetto dichiarato dalla Ditta, il numero massimo di capi suini allevabili è pari a **1904**.*

**Descrizione delle strutture e del ciclo produttivo da Relazione Tecnica**

*Solitamente gli animali vengono accasati nei capannoni 2 e 3, e una volta raggiunto il peso idoneo vengono trasferiti nel capannone 1 per terminare l'ingrasso.*

***Il capannone 1 è diviso in due unità denominate A e B; in entrambe le unità sono presenti 26 box (per un totale complessivo di 52 box), da 15 capi per box, per un totale di 780 capi suini da ingrasso che vengono accasati a 85 Kg ed allontanati a circa 160 Kg.***

*I box sono dotati di una pavimentazione totalmente fessurata con fossa sottostante profonda 30 cm, dotata di valvola a ghigliottina che mediamente ogni 10-15 giorni viene aperta manualmente per svuotare completamente le fosse, accumulando i reflui prodotti nelle due corsie esterne anch'esse dotate di valvola manuale e collegate mediante tubazione interrata ad una vasca da 49 mc. Una volta accumulati i reflui nella vasca mediante un sistema di sollevamento a pompa il liquame viene inviato nella laguna di stoccaggio in terra da 4200 mc.*

***Il capannone 2 è diviso in due piani denominati 2A (piano terra) e 2B (piano primo):***

*Nel piano 2B sono presenti 16 box che possono ospitare fino a 412 suini in accrescimento (da 30 a 85 kg); i box multipli presenti sono dotati di una pavimentazione totalmente fessurata e ogni box di una fossa sottostante, dotata di valvola a ghigliottina aperta nella parte superiore, che permette ai reflui di passare per tracimazione nel corridoio laterale e mediante tubazione scaricati sotto al grigliato del corridoio del 2A piano terra. Ogni 10-15 giorni le valvole vengono manualmente aperte per permettere rapidamente lo svuotamento delle fosse.*

*Nel piano 2A sono presenti 12 box che possono ospitare fino a 248 suini da ingrasso (da 30 a 160 kg) e 4 box utilizzati come infermeria; i box multipli sono dotati di pavimento totalmente fessurato e ogni box di una fossa sottostante. Le fosse a loro volta sono comunicanti e confluiscono i reflui nel corridoio laterale dove arrivano anche i liquami del primo piano 2B. Mediante l'ausilio di due valvole manuali il refluo viene convogliato in una vasca interrata da 216 mc. e da quest'ultima rilanciato tramite pompa di sollevamento alla corsia esterna del capannone 1.*

*Al piano terra sono presenti 4 box che vengono utilizzati solo come infermeria, sono dotati di pavimento pieno leggermente in pendenza verso un foro per lo sgrondo dei liquami nella vasca sottostante.*

***Il capannone 3 è costituito da 18 box che possono ospitare fino a 464 suini in accrescimento (da 30 a 85 kg); i box multipli presentano un pavimento totalmente fessurato con un'unica fossa sottostante con la presenza di un tubo rialzato che permette l'accumulo dei liquami sotto la fossa e rimozione degli stessi mediante tracimazione. Ogni 15-20 giorni al fine di permettere dalla fossa una rimozione dei reflui più rapida e totale, il tubo viene rimosso, e mediante tubazione interrata i reflui vengono accumulati in una vasca interrata da 79 mc. Dalla vasca mediante sistema di sollevamento a pompa e tubazione esterna il liquame viene inviato nella fossa della corsia esterna del capannone 1.***

*Di seguito vengono riportate: la tabella 1 riassuntiva delle dimensioni dei box presenti nelle tre strutture, e la tabella 2 che riassume la situazione dei capannoni per tipo di capo allevato e tecnica di stabulazione.*

*In base ai dati forniti dalla ditta la superficie utile allevabile al netto dei trogoli e delle mangiatoie è pari a **1500 mq.***

***Tabella 1 - Superficie dei box di allevamento***

Cap.ne	Sala	Numerazione box	n. Box	Lung. Utile box (m)	Larg. Utile box (m)	Superficie utile di ogni box comprensiva di trogoli (mq)	Superficie utile C.E. inglobata nel box (mq)	Superficie di ogni trogolo (mq)	Superficie di ogni mangiatoia (mq)	Superficie utile box al netto dei trogoli e mangiatoie (mq)
1	A	1 - 26	26	6,55	2,60	17,03		1,64		15,39
	B	1 - 26	26	6,55	2,60	17,03		1,64		15,39
2	A	1	1	5,05	3,80	19,19			0,225	18,97
		2	1	5,05	3,85	19,44			0,225	19,22
		3	1	5,05	3,85	19,44			0,225	19,22
		4	1	5,05	3,85	19,44			0,225	19,22
		5	1	5,05	3,90	19,70			0,225	19,47
		6	1	5,05	3,90	19,70			0,225	19,47
		7	1	4,85	3,80	17,74	5,14		0,225	21,40
		8	1	4,85	3,85	17,74	5,01		0,225	21,40
		9	1	4,85	3,85	19,95	5,01		0,225	23,86
		10	1	4,85	3,85	18,67	5,01		0,225	23,46
		11	1	4,85	3,90	18,92	5,07		0,225	23,76
		12	1	4,85	3,90	18,92	5,40		0,225	24,09
2	B	1	1	4,70	2,50	11,75		0,320		11,43
		2	1	4,70	2,50	11,75		0,320		11,43
		3	1	4,70	2,90	13,63		0,320		13,31
		4	1	4,70	2,90	13,63		0,320		13,31
		5	1	4,70	2,90	13,63		0,320		13,31
		6	1	4,70	2,90	13,63		0,320		13,31
		7	1	4,70	2,90	13,63		0,320		13,31
		8	1	4,70	2,80	13,16		0,320		12,84
		9	1	4,25	3,80	16,15	4,75	0,320		20,58
		10	1	4,25	2,50	10,63	3,13	0,320		13,44
		11	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
		12	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
		13	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
		14	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
		15	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
		16	1	4,25	2,90	12,33	3,63	0,320		15,64
3		1	1	6,40	2,50	16,00		2,30		13,70
		2 - 9	8	6,40	2,50	16,00		1,60		14,40
		10	1	6,40	2,50	16,00		2,30		13,70
		11 - 18	8	6,40	2,50	16,00		1,60		14,40
2 infermeria		1	1	2,40	3,70	8,88		0,30		8,58
		2	1	2,40	3,70	8,88		0,30		8,58
		3	1	2,40	3,70	8,88		0,30		8,58
		4	1	2,40	3,70	8,88		0,30		8,58
			102							

Tabella 2 - Capacità allevabile e stabulazione

Cap.	Categoria animale	Peso Kg	Tipo stabulazione	Modalità di scarico dei liquami
1	Grasso da salumificio	85-160	PTF con fossa sottostante + CE non accessibile agli animali	In continuo per tracimazione dalla fossa alla CE. Tramite apertura valvola di scarico in ogni box per lo svuotamento rapido della fossa. Tramite apertura valvola di scarico per lo svuotamento rapido della corsia esterna. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio alla laguna.
2 A (piano terra)	Grasso da salumificio	31-160	PTF con fossa sottostante	Tramite apertura valvola di scarico del corridoio laterale per lo svuotamento rapido del corridoio e della fossa. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio mediante tubazione esterna alle corsie del capannone 1.
2 B (primo piano)	Magroncello -Magrone	31-85	PTF con fossa sottostante	In continuo per tracimazione dalla fossa al corridoio laterale. Tramite apertura valvola di scarico in ogni box per lo svuotamento rapido della fossa. In continuo per tracimazione dal corridoio laterale alla fossa al corridoio del piano terra.
3	Magroncello -Magrone	31-85	PTF con fossa sottostante	In continuo per tracimazione dalla fossa. Tramite apertura valvola di scarico per lo svuotamento rapido della fossa. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio mediante tubazione interrata alle corsie del capannone 1.

N.B. Come sopra affermato, non è possibile definire una situazione di allevamento standard che si presenta in maniera costante come numero di capi con un determinato peso e in certi momenti è possibile che siano accasati suinetti in accrescimento (da 30 a 85 kg) anche nel capannone 1; in ogni caso, come dichiarato dall'allevatore non verrà mai superato il numero massimo di capi suini pari a 1904.

Una volta svuotato il box dagli animali si procede alla pulizia dei pavimenti mediante lavaggio con acqua ad alta pressione utilizzando una idropulitrice, terminata la pulizia a fondo viene distribuita sulle pareti sulle apparecchiature e sui pavimenti la soluzione di acqua e disinfettante con pompa a basso volume e alta pressione che viene lasciata asciugare sulle superfici. Prima di inserire nuovi capi viene effettuato il vuoto sanitario che dura circa 17 giorni.

L'acqua proviene dall'acquedotto comunale, il cui contatore è situato sulla strada in prossimità dell'ingresso in allevamento. La tubazione arriva al capannone 3, in cui è presente la cucina per la preparazione della broda, prosegue nel capannone 2, dove nel primo piano sono presenti n. 4 cisterne di accumulo da 1 mc cadauna, di cui una dedicata alla preparazione del medicato. La linea prosegue nel capannone 1, dove non sono presenti cisterne di accumulo in quanto gli animali vengono alimentati con la broda preparata nel capannone 3.

L'acqua viene somministrata mediante abbeveratoi con succhiotto e tazza sottostante.

Il mangime per l'alimentazione a secco dei suini da ingrasso posti al primo piano viene stoccato in n. 2 silos (E2-E3) rispettivamente di capacità pari a 10 ton e 6 ton. Il trasferimento del mangime dal camion ai silos, avviene tramite coclea avente una potenzialità di trasferimento di circa 1 ton al minuto, pertanto il tempo impiegato per effettuare il carico completo va da 6 a 12 minuti, con una media di circa 4 carichi mensili.

Il mangime per l'alimentazione con broda dei suini da ingrasso viene stoccato in n. 4 silos (E4-E7) aventi la capacità di 11 ton. ciascuno. Il trasferimento del mangime dal camion ai silos, avviene tramite coclea avente una potenzialità di trasferimento di circa 1 ton al minuto, pertanto il tempo impiegato per effettuare il carico

completo va da 11 a 15 minuti. Per l'alimentazione degli animali sono necessari in media circa 4 carichi mensili per ogni silos. La broda viene preparata in una cisterna situata nel magazzino del capannone 3, in cui il mangime prelevato dai silos viene mescolato con acqua ed addizionato con mangime complementare ad alto contenuto enzimatico con la funzione di facilitare l'idrolisi della fibra rendendola più digeribile dai microorganismi presenti nel tratto intestinale dell'animale. In questo modo si migliora l'assorbimento dei nutrienti, riducendo l'impatto odorigeno delle deiezioni e migliorando la stabilità delle deiezioni.

Nell'allevamento non è presente alcun impianto di raffrescamento.

#### Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica

Gli inquinanti potenzialmente presenti nelle emissioni sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti prevalentemente dalle deiezioni e dalla traspirazione degli animali.

L'emissione di polveri in fase di carico dei mangimi nei silos è alquanto ridotta anche perché nella tramoggia di carico è presente una calza che entra nel silo e accompagna la caduta all'interno evitando dispersioni di polveri. Il mangime consiste in una miscela di cereali privi di residui polverulenti.

Il ricambio d'aria del capannone n. 1. viene assicurato regolando l'apertura di n. 52 finestre di cui n. 26 poste sul lato sud/est e n. 26 sul lato nord/ovest (apertura a vasistas) e mediante n. 2 estrattori d'aria elicoidali (E1.1–E1.2) di portata 8.000 m<sup>3</sup>/h, installati rispettivamente in testata nord/est dell'unità A e in testata sud/ovest dell'unità B. Il ricambio d'aria è garantito anche da un cupolino realizzato longitudinalmente nella parte centrale del tetto per tutta la lunghezza del capannone. L'apertura del cupolino è regolabile automaticamente in altezza con variazioni da 0 a 50 cm.

Nel capannone n. 2 la climatizzazione al piano terra viene assicurata regolando l'apertura delle n. 6 finestre poste sul lato nord/ovest (apertura a vasistas) e mediante n.1 estrattore d'aria elicoidale installato sul lato sud/est (E2.1) e n. 2 estrattori elicoidali (E2.2-E2.3) provvisti di canalizzazione verticale; ciascun estrattore ha una portata di 6.000 m<sup>3</sup>/h. Gli estrattori E2.2. ed E2.3 sono posizionati in una parete che non è esterna, ma che confina con un locale adibito a magazzino chiuso in tutti i suoi lati. Su tutta la sezione quadrata di ciascuno dei due estrattori è stato costruito un camino in vetroresina di dimensioni di 60 x 60 cm che percorre il muro dalla parte del magazzino fino al tetto a c.a. 6 metri di altezza. All'estremità di uscita è stato costruito un camino in vetroresina per evitare l'ingresso di acqua in caso di eventi meteorici. L'aria, in ingresso dalle finestre, viene richiamata dall'estrattore e canalizzata fino al tetto del magazzino.

Il ricambio d'aria al piano primo, avviene attraverso n. 6 finestre poste sul lato nord/ovest, da una finestra a tutta lunghezza posta sul lato sud/est e n. 2 finestre di cui n. 1 posta in testata nord/est e n. 1 in testata sud/ovest. Su ciascuna delle due testate si trova un ventilatore avente la portata di 6.000 m<sup>3</sup>/h che immette aria all'interno dei locali del primo piano.

Nel capannone 3 il ricambio d'aria viene assicurato regolando l'apertura di n. 2 finestre a tutta lunghezza di cui una posta sul lato sud/est e una sul lato nord/ovest (apertura a vasistas). Il ricambio d'aria è garantito anche da un cupolino realizzato longitudinalmente nella parte centrale del tetto per tutta la lunghezza del capannone; l'apertura del cupolino è a vasistas e pertanto regolabile.

Nel periodo invernale la temperatura dei capannoni n. 2 e 3 è garantita da n. 2 riscaldatori ad aria calda, uno per ogni capannone, aventi potenza termica pari a 70 kW installati sul lato lungo nord/ovest, alimentati con metano. Nel capannone 2 il riscaldatore è posto al primo piano.

Nell'impianto per la gestione degli effluenti prodotti oltre alle vasche sottogrigliato dei capannoni sono presenti anche n. 3 vasche di raccordo in calcestruzzo interrate coperte, del volume complessivo di 344 mc. Dalle vasche di raccordo del capannone 2 e 3 le deiezioni vengono convogliate nelle corsie esterne del capannone n. 1 coperte, collegate ad una vasca a tenuta da 49 mc, e da questa mediante pompa di sollevamento vengono inviate al lagone di stoccaggio provvisto di geomembrana (telo HPDE) con una capacità di contenimento di 4.200 mc.

Per la distribuzione del liquame prodotto nell'allevamento l'azienda utilizza un carro-botte da 10 mc, con scarico lateralmente alla botte stessa. Segue aratura o scorticatura del terreno entro le 24 ore.

Le emissioni sono indicate nella seguente tabella:

Tabella 3 - Quadro riassuntivo delle Emissioni

DITTA / ENTE /								
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI								
Punto di emissione n.	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante (Polveri, NOx, SOx, CO, ...)	Concentrazione inquinante (mg/Nm <sup>3</sup> )	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m <sup>2</sup> )
		ore/giorno	giorni/anno					
Capannone n. 1 Finestrature		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	1,5	56,55
Capannone n. 1 Cupolino		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	3,20	50,40
E1.1 Capannone n. 1A	8.000	0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	1,80	0,20
E1.2 Capannone n. 1B	8.000	0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	1,80	0,20
E2.1 Capannone n. 2a	6.000	0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	1,70	0,28
E2.2 - E2.3 Capannone n. 2a	6.000	0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	6	0,36
Capannone n. 2a Finestrature		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	1,8	1,8
Capannone n. 2b Finestrature		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	4,5 5,5	3,6 10,0
Capannone n. 3 Finestrature		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	3	36,8
Capannone n. 3 Cupolino		0 + 24	Variabile	Ambiente 20 + 30	Polveri	-	4,6	9,2
E2-E7	Silos Mangime							

Per il calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca è stata confrontata la situazione più impattante dal punto di vista delle emissioni (n. 876 magroncelli / magroni; n. 248 suini da 31 a 160 kg e n. 780 suini da 85 a 160 kg) in tutte le fasi di allevamento (stabulazione, stoccaggio e spandimento) con le emissioni prodotte senza l'applicazione delle BAT (sistema di riferimento) per un numero di capi pari a 1904 per la quale l'azienda chiede di essere autorizzata.

Tabella 4 - Riduzione emissioni di ammoniaca

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) con applicazione delle BAT previste in ACG	AMMONIACA emessa in atmosfera - situazione attuale - (kg/anno) con applicazione della BAT di alimentazione
Emissioni in fase di stabulazione	4174	4264
Emissioni in fase di trattamento	0	0
Emissioni in fase di stoccaggio	3209	2331
Emissioni in fase di distribuzione	6589	4787
<b>Totale emissioni diffuse</b>	<b>13972</b>	<b>11382</b>
<b>% abbattimento ammoniaca rispetto alla situazione ACG</b>	<b>18.54%</b>	

Mettendo a confronto i valori di ammoniaca emessa in atmosfera nelle diverse fasi con applicazione delle BAT previste in ACG, con i valori di ammoniaca emessa in atmosfera nella situazione attuale con applicazione della sola BAT di alimentazione, si evince che la situazione attuale genera meno emissioni di ammoniaca, anche se la tecnica di stabulazione adottata per le caratteristiche dell'impianto esistente non è BAT.

Relazione Tecnica di livello 1 secondo la Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426

La documentazione prodotta, allegata alla Procedura AUA, risponde in modo esaustivo a quanto richiesto dalla Linea Guida 35/DT di ArpaE approvata con DET-2018-426.

Le sorgenti di emissione odorigena individuate sono costituite da 3 capannoni di ricovero animali (sopra dettagliatamente descritti) e da un lagone di stoccaggio liquami di superficie pari a 1476 m<sup>2</sup>.

Per la caratterizzazione delle sorgenti odorigene sono stati applicati dati bibliografici, nello specifico per le emissioni dai capannoni sono stati utilizzati i dati CRPA relativi ai suini all'ingrasso, applicando, per il calcolo dell'emissione di odore da tale sorgente, un valore di 142 UO/s per tonnellata di peso vivo allevato, valore che corrisponde alla media di dati sperimentali relativi a ricoveri con pavimentazione completamente fessurata ma in assenza di sistema "Vacuum". Per la caratterizzazione della laguna di stoccaggio è stato adottato un valore di 2,24 Uo/m<sup>2</sup>/s, medio rispetto al dato stagionale CRPA per stoccaggio di liquami da allevamenti suinicoli. Si

ritengono tali scelte coerenti con il sistema di stabulazione presente in azienda pur ritenendo che il contributo emissivo del lagone, specialmente durante la stagione estiva, potrebbe essere superiore rispetto a quanto stimato dal proponente.

All'intorno dell'allevamento sono presenti 7 recettori a distanze inferiori ai 500 m dalle sorgenti, costituiti principalmente da abitazioni isolate; dalle direzioni prevalenti dei venti i più esposti risultano essere R2 (abitazione residenziale a circa 250 m) ed R6 (fabbricati ad uso industriale a circa 400 m).

L'allevamento è situato in un contesto di valle appenninica con vegetazione boschiva abbondante anche lungo gli argini del fiume Montone. Non risultano, negli ultimi anni, esposti per molestie olfattive imputabili all'allevamento in oggetto.

In base alle considerazioni sopra riportate si ritiene l'attività compatibile con il contesto territoriale in cui è inserita fermo restando che, in caso episodi di molestia olfattiva riconducibili all'allevamento in oggetto la ditta dovrà provvedere alla copertura del lagone, ad esempio con uno strato di argilla espansa; al termine dell'intervento di copertura del lagone, dovranno inoltre essere eseguiti 2 monitoraggi odorigeni delle sorgenti individuate nella Relazione Tecnica di Livello 1, da effettuarsi secondo la Linea Guida 35/DT di Arpae approvata con DET-2018-426, uno durante la stagione estiva ed uno durante quella invernale. I risultati dovranno essere inviati all'autorità competente per le valutazioni di competenza.

### Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

- 1 Il numero di suini allevati dovrà sempre rispettare il limite massimo autorizzato di **1904 capi**.
- 2 Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- 3 Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- 4 La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di sosta del liquame nelle fosse sottostanti i box di stabulazione.
- 5 In tutti i capannoni si dovrà installare, entro sei mesi dal rilascio della presente Autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- 6 I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- 7 Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- 8 Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
- 9 Entro il 30 aprile di ogni anno la ditta dovrà fornire, a mezzo PEC all'A.C i cartellini e le relative bolle di acquisto dei mangimi somministrati al fine di dimostrare che il tipo di alimentazione multifasica adottata viene rispettato.
- 10 In caso episodi di molestia olfattiva riconducibili all'allevamento in oggetto la ditta dovrà provvedere alla copertura del lagone, ad esempio con uno strato di argilla espansa; al termine dell'intervento di copertura del lagone, dovranno inoltre essere eseguiti 2 monitoraggi odorigeni delle sorgenti individuate nella Relazione Tecnica di Livello 1, da effettuarsi secondo la Linea Guida 35/DT di Arpae approvata con DET-2018-426, uno durante la stagione estiva ed uno durante quella invernale. I risultati dovranno essere inviati all'autorità competente per le valutazioni di competenza".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2023/002268/P del 04/01/2023, acquisita al protocollo PG/2023/1604, ha espresso quanto segue:

*"In relazione all'oggetto, vista la richiesta di parere a seguito di indizione di conferenza dei servizi asincrona ns. prot. 2022/0247817/A del 14/09/2022, esaminata la documentazione ricevuta in data 12/09/2022 (ns. prot. 2022/0245679/A) e le successive integrazioni pervenute in data 22/11/2022 (ns. prot. 2022/0314975/A) acquisite le valutazioni del Servizio Veterinario considerata anche la pregressa assenza da parte dei potenziali recettori circostanti di segnalazioni di inconveniente igienico-sanitario derivante dalle possibili emissioni odorigene dello stabilimento in oggetto, già esistente e sottoposto a precedenti processi autorizzativi per quanto di specifica competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con i limiti e le*

*prescrizioni decisi da Arpa e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni”.*

Il termine di cui alla lettera c) del comma 2 dello 14-bis della L. 241/90 previsto per l'espressione delle determinazioni di competenza da parte dei componenti della Conferenza di Servizi, tenuto conto della sospensione del procedimento a seguito della richiesta di integrazioni, è scaduto il 04/02/2022.

Il Comune di Dovadola non ha fatto pervenire a tutt'oggi la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il 04/02/2022 equivale ad un assenso implicito senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese Unione Montana in data 09/09/2022 P.G.N. 19381, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di allevamento di suini caratterizzata dalle tipologie produttive e tecniche di stabulazione adottate indicate nella Tabella sotto riportata:

Tabella - Capacità allevabile e stabulazione

Cap.	Categoria animale	Peso Kg	Tipo stabulazione	Modalità di scarico dei liquami
1	Grasso da salumificio	85-160	PTF con fossa sottostante + CE non accessibile agli animali	In continuo per tracimazione dalla fossa alla CE. Tramite apertura valvola di scarico in ogni box per lo svuotamento rapido della fossa. Tramite apertura valvola di scarico per lo svuotamento rapido della corsia esterna. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio alla laguna.
2 A (piano terra)	Grasso da salumificio	31-160	PTF con fossa sottostante	Tramite apertura valvola di scarico del corridoio laterale per lo svuotamento rapido del corridoio e della fossa. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio mediante tubazione esterna alle corsie del capannone 1.
2 B (primo piano)	Magroncello -Magrone	31-85	PTF con fossa sottostante	In continuo per tracimazione dalla fossa al corridoio laterale. Tramite apertura valvola di scarico in ogni box per lo svuotamento rapido della fossa. In continuo per tracimazione dal corridoio laterale alla fossa al corridoio del piano terra.
3	Magroncello -Magrone	31-85	PTF con fossa sottostante	In continuo per tracimazione dalla fossa. Tramite apertura valvola di scarico per lo svuotamento rapido della fossa. Raccolta liquami in vasca interrata e rilancio mediante tubazione interrata alle corsie del capannone 1.

(non è possibile definire una situazione di allevamento standard che si presenta in maniera costante come numero di capi con un determinato peso e in certi momenti è possibile che siano accasati suinetti in accrescimento (da 30 a 85 kg) anche nel capannone 1; in ogni caso, come dichiarato dall'allevatore non verrà mai superato il numero massimo di capi suini pari a 1904)

**costituite da:**

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 6 silos, emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:
- 

Capannone	Punti di emissione	Portata singola (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata (h/giorno)
1	Finestrature		0 – 24
1	Cupolino		0 – 24
1a	E1.1	8.000	0 - 24
1b	E1.2	8.000	0 - 24
2a	E2.1	6.000	0 - 24
2a	E2.2 - E2.3	6.000	0 - 24
2a	Finestrature		0 – 24

2b	Finestrature		0 – 24
3	Finestrature		0 – 24
3	Cupolino		0 – 24

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni;

**sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- 1 Il numero di suini allevati dovrà sempre rispettare il limite massimo autorizzato di **1904 capi**.
- 2 Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- 3 Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- 4 La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di sosta del liquame nelle fosse sottostanti i box di stabulazione.
- 5 In tutti i capannoni si dovrà installare, **entro sei mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, un impianto di raffrescamento dotato di spruzzini con funzionamento temporizzato ed automatico. L'impianto dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua. **Entro 30 giorni** dal completamento dell'installazione di cui sopra, la Ditta dovrà darne comunicazione, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)).
- 6 I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- 7 Dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre sempre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- 8 **Entro il 30 aprile di ogni anno** la ditta dovrà fornire, a mezzo PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) i cartellini e le relative bolle di acquisto dei mangimi somministrati, al fine di dimostrare che il tipo di alimentazione multifasica adottata viene rispettato.
- 9 **In caso di accertati episodi di molestia olfattiva** riconducibili all'allevamento in oggetto, la Ditta dovrà provvedere alla copertura del lagone, ad esempio con uno strato di argilla espansa; al termine dell'intervento di copertura del lagone, dovranno inoltre essere eseguiti due monitoraggi odorigeni delle sorgenti individuate nella Relazione Tecnica di Livello 1, da effettuarsi secondo la Linea Guida 35/DT di Arpae approvata con DET-2018-426, uno durante la stagione estiva ed uno durante quella invernale. I risultati di tali monitoraggi dovranno essere inviati, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), per le valutazioni di competenza.
- 10 Resta fermo che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, con le modalità stabilite dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO** (Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

**PREMESSE**

Dato atto che la **Ditta Impresa Individuale DUE G di Garavini Giorgio s.s.**, con sede legale via Mariani n. 682 - Bertinoro e allevamento in Via Mattei n. 19 del Comune di Dovadola ha presentato:

1. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 32468 modifica n. 3 del 01/09/2022 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/142719;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra è relativa a diversi allevamenti fra i quali anche l'allevamento ubicato in via Mattei n. 19 del Comune di Dovadola, codice di allevamento 011FO003 oggetto della domanda di AUA;
- lo scrivente SAC – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha effettuato le verifiche sulle Comunicazioni Agronomiche di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

**PRESCRIZIONI**

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**